

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE**

nella composizione monocratica della dott.ssa Miriam Iappelli

ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(a seguito di trattazione scritta)

nella causa civile di primo grado iscritta al numero xxxx -2019 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza in forma scritta del 22.4.21, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti

Parti

EX CONIUGE 1

MADRE

Oggetto

Opposizione a precetto (art. 615, 1 comma c.p.c.)

(opponente)

(opposto)

CONCLUSIONI

Come da note di trattazione scritta da intendersi interamente riportate e trascritte.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione spedito il 29.11.19 **EX CONIUGE 1** proponeva opposizione avverso l'atto di precetto a lui notificato il 26.11.19 sulla scorta della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. xxxx/1995 emessa dal Tribunale di Roma il 27.4.95, deducendo la nullità del precetto per carenza di procura alle liti, la carenza di legittimazione attiva della signora **EX CONIUGE 2** in relazione al pagamento del mantenimento delle **FIGLIE**.

Nel costituirsi il 29.1.21 **EX CONIUGE 2** chiedeva esclusivamente il differimento dell'udienza del 4.2.21 ritenendo non rispettati i termini a comparire.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in forma scritta del 22.4.21 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Occorre preliminarmente qualificare le doglianze mosse da **EX CONIUGE 1**: quella attinente alla nullità dell'atto di precetto per carenza di procura costituisce un'opposizione ex art. 617 c.p.c. poiché attiene alla regolarità formale dell'atto di precetto; l'altra, avente ad oggetto la carenza di legittimazione attiva di **EX CONIUGE 2** è invece un'opposizione preventiva all'esecuzione poiché implica l'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata della medesima in danno dell'opponente. L'opposizione ex art. 617 c.p.c. è ammissibile e fondata e, pertanto, merita accoglimento.

È documentato, infatti, che l'atto di precetto inviato a **EX CONIUGE 1** è stato sottoscritto esclusivamente dall'avv. **OMISSIS**: manca la firma della signora **EX CONIUGE 2** in calce alla procura a margine dell'atto opposto.

Ella, nel costituirsi con il patrocinio dei difensori avv. **OMISSIS 1** e avv. **OMISSIS 2**, non ha ratificato l'atto di precetto ma si è limitata a chiedere un rinvio dell'udienza del 4.2.21 per meglio esercitare il proprio diritto di difesa.

A tale costituzione, conseguentemente, non può attribuirsi alcuna efficacia sanante rispetto all'atto di precetto opposto che non può considerarsi inviato su istanza di **MADRE**.

Pertanto va dichiarata l'inefficacia dell'atto di precetto notificato a **EX CONIUGE 1** il 26.11.19.

L'accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. determina l'assorbimento delle ulteriori domande e questioni proposte, ivi compresa l'istanza di rinvio mossa dall'opposta, che è stata rigettata poiché parte

opponente ha documentato il rispetto dei termini a comparire considerato che l'atto di citazione è stato ricevuto da **EX CONIUGE 2** il 29.11.19, il termine di cui all'art. 163 bis c.p.c. scadeva il 27.2.20 e la prima udienza in citazione era fissata al 23.4.20.

L'esito della lite ed il tenore della costituzione di parte convenuta giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:

Accoglie l'opposizione ex art. 617 c.p.c. e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto notificato a **EX CONIUGE 1** il 26.11.19;

Compensa per intero le spese di lite.

Così deciso in Roma il 08/11/2021

Il Giudice
Miriam Iappelli

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE